Unipol

2001

Polizza
RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI
rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

1 003 00000 00176493391 14/11/2026 14/11/2026

AGENZIA					NUMERO ARCHIVIO								
GENOVA					176493391								
COD. AG.	COD. SUBAG.	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG.	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR	GRUPPO	D.P.	INDICE	TIPO	NUMERO
1/32418	20	65	225853344		2001		2026	1	0	0			

EFFETTO POLIZZA	SCADENZA POLIZZA	SCADENZA PRIMA RATA	CODICE RATEAZIONE		DATA EMISSIONE	SCADENZA VINCOLO
14/11/2026	14/11/2027	14/02/2027	4	TRIMESTRALE	12/11/2026	

CONVENZIONE	COD.CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICE TIPO CLIENTE		CODICE PAG.
					91399	921

CONTRAENTE / ASSICURATO — CODICE FISCALE / PARTITA IVA: 93118240667

SIAF-SIND ITALIANO AUTONOMO FINANZI - CORSO FEDERICO II, 72 - 67100 L'AQUILA AQ

PREMIO NETTO	ACCESSORI	PREMIO TASSABILE	TASSE	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	PROV. RISCHIO
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	AQ
PREMIO NETTO	**ACCESSORI**	**PREMIO TASSABILE**	**TASSE**	**TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE**	**COMBINAZIONE**
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			POLIZZA SOSTITUITA (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)			RISCHIO COMUNE (AG./RAMO/NUMERO)		
32418	65	206506439									

LA PRESENTE POLIZZA. È INTEGRATA:
- DAL SET INFORMATIVO MOD. SI/02001/000/00000/C EDIZIONE 15/03/2026
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO _____ PAGINE

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA A FAVORE DEGLI ISCRITTI AL SINDACATO SIAF (SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI) NEI TERMINI PREVISTI DALLE CONDIZIONI ALLEGATE.

GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - **MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE**

CODICE RISCHIO: 32099

1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

	MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
PER SINISTRO	500.000,00	[redacted]
PER PERSONA	500.000,00	
PER DANNI A COSE	500.000,00	

IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA): 250,00

2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

	MASSIMALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO
PER SINISTRO		
PER PERSONA		

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO

VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	PREVENTIVO RETRIBUZIONI	PREVENTIVO FATTURATO
		3.000		

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE [redacted]

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dal distributore, prima della sottoscrizione della presente Polizza, il "Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi"
- ✓ **di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Set Informativo e l'Informativa privacy (Modello SI/02001/000/00000/C edizione 15/03/2026)**
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Set Informativo modello **SI/02001/000/00000/C** edizione **15/03/2026,** incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonchè le eventuali integrazioni contenute negli ALLEGATI di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate

Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico. SIGN

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

Unipol Assicurazioni S.p.A.
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificatamente i seguenti articoli contenuti nel Set Informativo:

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art. 3 - Pagamento del premio
Art. 5 - Aggravamento del rischio
Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro
Art. 9 - Proroga dell'assicurazione
Art. 11 - Foro competente
Art. 18 - Regolazione del premio
Art. 19 - Gestione delle [illegible] di resistenza

SIGN

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 12/11/2026
Il premio della rata alla firma è stato pagato il 13/11/2026
I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.
Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza trimestrale

L'Agenzia/Il Mediatore
DEVIACH ASSICURAZIONI s.a.s.
Salita Salvatore Viale [illegible] 16121 Genova
Tel. 010 54.16.66 [illegible] Fax 010 56.52.33
deviachassicurazioni@gmail.com

Unipol

1 003 00000 00176493391 14/11/2026 14/11/2026

2001

Allegato testo aggiuntivo

NUMERO POLIZZA 1/32418/65/225853344
AGENZIA GENOVA CODICE SUBAGENZIA 20

Contraente/Assicurato *SIAF-SIND ITALIANO AUTONOMO FINANZI*
Domicilio *CORSO FEDERICO II, 72 - 67100 L'AQUILA - AQ*
Partita IVA *93118240667*

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Garanzia di RESPONSABILITA' CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA a favore degli iscritti al Sindacato SIAF (SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI) nei termini previsti dalle condizioni allegate.

Massimale R.C.T. unico Euro 500.000,00

Si premette che:

Il contratto è stipulato dal Sindacato SIAF a favore degli iscritti in possesso della tessera per l'anno 2026 /2027.

La polizza decorre dalle ore 24 del 14/11/2026 e scade alle ore 24 del 14/11/2027, senza tacito rinnovo.

Le presenti condizioni derogano parzialmente le condizioni del Fascicolo Informativo relativo al prodotto 2001 e prevalgono in caso di discordanza.

PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio convenuto è di € [redacted] Euro otto/00) comprese tasse per ogni iscritto che, sulla base di 3.000 iscritti, comporta un premio annuo di € [redacted] Euro ventimila/00) comprese tasse, che viene comunque acquisito quale premio minimo dalla Società Unipol.
Entro 30 giorni dalla scadenza contrattuale il Sindacato SIAF si impegna a comunicare all'Agenzia Unipol di GENOVA COD. 32418 - DEVIACH ASSICURAZIONI - il numero degli iscritti, affinché quest'ultima possa procedere alla regolazione del premio che avverrà moltiplicando l'importo di [redacted] otto/00) per il numero degli iscritti in esubero a 3.000,00.
Resta comunque inteso che le iscrizioni che avverranno in corso d'anno usufruiranno della copertura assicurativa per il solo periodo assicurativo residuo fino alla scadenza del contratto, pertanto si conviene che per tutti gli iscritti aderenti dalla data del 14/05 di ogni annualità assicurativa, il premio di regolazione dovuto sarà di [redacted]

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati:

Affine: parente del coniuge.
Animali domestici: esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall'uomo per l'alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest'ultimo per lavoro o alimentazione.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.
Dimora abituale: abitazione dell'Assicurato ove lo stesso risiede per la maggior parte dell'anno.
Dimora non abituale: abitazione saltuaria dell'Assicurato ove lo stesso non risiede o non risiede abitualmente.
Familiari: persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonché il convivente more uxorio.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Art. 1.1 - Garanzia Base
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne gli Assicurati, intesi come:
il Contraente ed il coniuge con esso convivente;
i componenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati;
il convivente more uxorio del Contraente per fatto proprio o dei figli conviventi;

delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente responsabili secondo la legge per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell'ambito dei rischi connessi alla garanzia Vita Privata.

Art. 1.1.1 Garanzia Vita Privata
La Società risarcisce i danni verificatisi durante lo svolgimento da parte dell'Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tempo libero, purché esclusivamente attinenti:

1. alla conduzione della Dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
2. alla conduzione delle dimore saltuarie e dei beni mobili in esse contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
3. alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi;
4. alla responsabilità per minori in custodia;
5. alla caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole teleradioriceventi;
6. alla intossicazione o avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
7. alla proprietà ed uso di attrezzature sportive e dei giochi;
8. alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
9. alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista o di terzo trasportato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso);
10. alla pratica di sport, svolti sia individualmente che in squadra a livello non professionistico e senza alcuna forma di remunerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
11. alla proprietà, possesso, uso e custodia di armi per scopo di difesa, tiro a segno, tiro a volo e pesca subacquea, a condizione che l'Assicurato sia in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro.
12. alla responsabilità in capo all'Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate, dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall'art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate;
13. alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile (esclusi cavalli), pesci e volatili.

Relativamente ai cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell' Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ogni altro animale il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l' applicazione di una Franchigia di € 150.00.

Art. 1.1.2 Dispersione Liquidi
La copertura assicurativa si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per danni causati a Terzi da fuoriuscita di liquidi conseguenti a rottura accidentale di:

- condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio della dimora abituale e/o saltuaria;

- di gronde e pluviali, condutture di scarico di esclusiva pertinenza della dimora abituale e/o saltuaria;
- di apparecchi e macchine ad uso domestico utilizzati dall'assicurato;

Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l' assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato.
La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 150,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo risarcimento di € 1.500,00 per sinistro e di € 10.000,00 per anno assicurativo.

Art. 1.1.3 Ricorso Terzi da incendio
La garanzia opera, nei limiti del 50% del Massimale assicurato, per la responsabilità civile derivante all' Assicurato per danni causati a terzi da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio:
1) delle Cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute, anche quando siano state portate in alberghi o in analoghe strutture;
2) di veicoli a motore e/o natante a motore di proprietà dell'Assicurato, quando detti mezzi sono parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione. Sono altresì compresi per i veicoli elettrici i relativi impianti di ricarica;
3) delle Abitazioni di proprietà dell'Assicurato o in locazione all'Assicurato. b) Rischio locativo La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio all'Abitazione in locazione all'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile.
L'Assicurazione di cui ai punti a) e b) comprende: c) i danni conseguenti ad inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua o del suolo. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% del Massimale indicato in Polizza per Sinistro. d) i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell'utilizzo di beni, solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza

Art. 1.1.4- Esclusioni

Le garanzie non comprendono i danni:

1. causati da atti dolosi degli Assicurati, restano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere;
2. conseguenti all'esercizio di attività professionali, commerciali, artigianali o, comunque, svolte a scopo di lucro;
3. derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
4. derivanti dalla proprietà od uso di imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza superiore a 6,5 metri;
5. derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull'acqua, salvo quanto indicato al punto 6 che precede, e di quelli che prevedano l'impiego di veicoli a motore;
6. derivanti da proprietà, uso, guida di aeromobili;

7. derivanti dalla proprietà ed uso di attrezzature e di giochi a motore;
8. alle cose in consegna o custodia o che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
9. da umidità o stillicidio, insalubrità dei locali, da gelo e da spargimento di liquidi, salvo quanto previsto all'Art. 1.1.2;
10. da furto o rapina;
11. conseguenti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
12. derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
13. derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
14. ~~conseguenti o derivanti dall'emissione o generazione di onde~~ e campi elettromagnetici;
15. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
16. derivanti da prodotti geneticamente modificati.

Art. 1.2 Delimitazioni
Art. 1.2.1 - Persone non considerate Terzi
Non sono considerati terzi:

1. gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se convivente, qualsiasi altro parente o affine;
2. gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell'espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall'Art. 1.1.1 punto 12)

Art. 1.2.2 - Franchigia per danni a cose
Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia € 150,00 per sinistro. Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell'Assicurato da altre condizioni di polizza.
Art. 1.2.3 - Operatività delle garanzie
La garanzia opera per i danni che avvengano nel mondo intero.
Quando l'Assicurato trasferisce la propria residenza all'estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell'anno assicurativo.
Art. 1.2.4 - Limiti di esposizione
L'assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporaneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.
Qualora l'assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
A maggior precisazione si prende atto che le franchigia/scoperti corretti in vigore sono dattiloscritti nel testo aggiuntivo.

Unipol

Conforme all'Allegato **3** Regolamento IVASS 40/2018

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I - Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (**www.ivass.it**).

Cognome e Nome	GALATI SILVIA	
Iscrizione nel registro	**Sezione**	**E**
	N. Iscrizione	E000054779
	Data di Iscrizione	05/03/2007
Ruolo	☒ **Dipendente dell'intermediario iscritto alla Sezione A** ☐ **Collaboratore dell'intermediario iscritto alla Sezione A**	
Indirizzo sede operativa	SALITA SALVATORE VIALE 1/24 GENOVA GE 16121	
Telefono	010541666;010587398	
Indirizzo mail	32418@AGE.AURORAASSICURAZIONI.IT	
Sito internet attraverso cui avviene la promozione e il collocamento oppure la sola promozione di contratti di assicurazione		
Denominazione sociale dell'intermediario per il quale è svolta l'attività	DEVIACH ASSICURAZIONI SAS	
Iscrizione nel registro	**Sezione**	**A - Società Agente**
	N. Iscrizione	A000077598
	Data di Iscrizione	15/06/2007
Indirizzo sede legale	SALITA VIALE SALVATORE 1/24 GENOVA GE 16128	

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, via del Quirinale, 21 Roma - è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

SEZIONE II - Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario agisce in nome e per conto delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.

Il prodotto distribuito è emesso da Unipol Assicurazioni S.p.A.

SEZIONE III - Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

a) L'intermediario, sia quello che entra in contatto con il cliente sia quello per cui viene svolta l'attività, non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o ai diritti di voto delle imprese di assicurazione rappresentate;

b) l'Impresa di assicurazione Unipol Assicurazioni S.p.A. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società di intermediazione per la quale l'Intermediario opera.

SEZIONE IV- Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce in modo esclusivo, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007, i contratti delle seguenti imprese di assicurazione:

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
UNISALUTE S.P.A.

L'intermediario non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

SEZIONE V - Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario percepisce un compenso sotto forma di una combinazione di commissione inclusa nel Premio assicurativo e altro tipo di compenso compresi benefici economici ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata.

L'informativa di cui ai punti precedenti, in caso di collaborazioni con intermediari iscritti alla sezione E del Registro, è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.

SEZIONE VI - Informazioni sul pagamento dei premi

i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;

Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

SEZIONE VII - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può inoltrare per iscritto alla Compagnia con le seguenti modalità eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o il comportamento della Società o dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori):

scrivendo a:	**Unipol Assicurazioni S.p.A. - Customer Advocacy - Via della Unione Europea n.3/B 20097 San Donato Milanese (MI)**
inviando un fax al numero:	**02 51815353**
inviando un e-mail all'indirizzo:	**reclami@unipol.it** **reclami@pec.unipol.it**
compilando il modulo online sul sito:	**www.unipol.it**

I reclami relativi al comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) possono essere inoltrati anche presso l'Agenzia con le seguenti modalità:

	Riferimenti dell'Intermediario
scrivendo a:	DEVIACH ASSICURAZIONI SAS SALITA VIALE SALVATORE 1/24 GENOVA GE 16128
inviando una e-mail all'indirizzo:	32418@agenzia.unipol.it

Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, domicilio e codice fiscale (o partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.
Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), l'esponente potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, fax 06.42.133.206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

I reclami indirizzati all'IVASS, anche utilizzando l'apposito modello reperibile sul sito internet dell'IVASS e della Compagnia, contengono:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all'Intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

E' possibile presentare reclamo alla CONSOB - Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma - telefono 06.84771 - oppure Via Broletto, 7 - 20123 Milano - telefono 02. 724201 per questioni attinenti la trasparenza informativa del Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si evidenzia che i reclami per l'accertamento dell'osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all'IVASS.

Il contraente può presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET (https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_it) chiedendo l'attivazione della procedura FIN.NET.